



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SIRACUSA**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL 06.07.2021

INTERDIZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA SCALETTA IN CEMENTO SITA IN LOCALITA' OGNINA DEL COMUNE DI SIRACUSA PER IL SUSSISTERE DI PERICOLO DERIVANTE DALLA MANCANZA ED AMMALORAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE (PASSAMANO) E DELL'ULTIMO SCALINO DI ACCESSO ALLA SOTTOSTANTE SPIAGGETTA.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

Vista la propria Ordinanza n° 113 datata 13 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante lo stato dei tratti di costa e specchi acquei ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa, interdetti per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo e lavori in corso;

Visto il verbale di sopralluogo esperito da personale militare dipendente in data 05.07.2021 con il quale è stato accertato che, in località Ognina del Comune di Siracusa e precisamente lungo la Traversa Capo Ognina innanzi al civico n° 71, l'accesso alla scaletta che conduce alla spiaggia di sabbia sottostante, risulta essere pericoloso per la mancanza e l'ammaloramento delle opere di protezione (passamano) nonché dell'ultimo scalino di accesso;

Preso atto della nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 del Dipartimento dell'Ambiente (Area 2 – Servizio 3) dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e successiva nota prot. n° 6339 in data 03.02.2021 dell'Area 1 - Direzione, con la quale l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi del demanio marittimo per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ritiene per ragioni di urgenza i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio e pericolo, trasmettendo copia del provvedimento alla Regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;

Considerata la mancanza di attribuzioni e competenze sotto il profilo tecnico e/o geologico da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Considerato la competenza istituzionale al riguardo del Genio Civile di Siracusa e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerate le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;

Ritenuto necessario adottare, a carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo, del presente provvedimento a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione del provvedimento ordinatorio del competente organo individuato nel Dipartimento dell'Ambiente (Area 2 – Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente) dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, è interdetto l'accesso alla scaletta che conduce ad una spiaggia di sabbia sita in località Ognina del Comune di Siracusa e precisamente lungo la Traversa Capo Ognina innanzi al civico n° 71 (porzione della particella demaniale marittima n° 32 del F.M. 162) .

Articolo 2

L'Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato sedime demaniale, nell'esercizio delle funzioni dominicali e quale proprietaria del bene, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti riconducibili per legge nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità, informando contestualmente questa Autorità marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

Articolo 3

Il Comune di Siracusa, previo l'interessamento del proprio organo tecnico, anche in ossequio ai precetti contenuti nell'art. 54 D.Lgs. n° 267/2000, è tenuto a porre in essere ogni idonea misura finalizzata ad impedire l'accesso alle suddette aree, transennature e segnaletica monitoria riportante gli estremi della presente ordinanza ed adottare le determinazioni volte a superare le suddette criticità, anche in relazione ad eventuali rischi.

Articolo 4

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione ovvero imprese incaricate dell'eventuale messa in sicurezza del sito e che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio od incarico ricevuto.

Articolo 5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/siracusa , nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 06.07.2021

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luigi D'ANIELLO t.a.
IL COMANDANTE in II^
C.F. (CP) Claudia DI LUCCA

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo ufficio
--